



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ERLICHER DINO, Presidente
CUCCARO MICHELE, Relatore
DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 92/2023 depositato il 31/03/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVV. ACC. E PAG n. PROT. A 21761 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2017
- AVV. ACC. E PAG n. PROT. A 21761 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2018
- AVV. ACC. E PAG n. PROT. A 21761 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(

Con ricorso sub RG 92/2023 Ricorrente_1, premesso di:

- esercitare l'attività di gestione di impianti a fune, impegnando in tale ambito una flotta di mezzi battipista (c.d. gatti delle nevi) idonei alla preparazione ed alla manutenzione delle piste da sci;
- essersi vista accordare per un decennio (I) l'aliquota di accisa agevolata sulla base del combinato disposto dell'art. 24, comma 12 T.U.A. e dell'allegata Tabella A3, punto n. 94, sulla quota parte di gasolio impiegata nella produzione di forza motrice e (II) l'aliquota di accisa agevolata prevista al punto 4-bis della citata Tabella A per il "gasolio commerciale usato come carburante" (c.d. carbon tax trasporto) sulla restante quota di gasolio consumata dagli stessi mezzi, estranea alla produzione di forza motrice;
- avere inopinatamente ricevuto dall'Ufficio delle Dogane di Trento PVC col quale le si contestava l'indebita fruizione cumulativa dei due benefici sopraindicati

impugnava l'atto di accertamento e avviso di pagamento di cui in epigrafe, evidenziando come nessuna fruizione cumulativa dei due benefici fosse in realtà mai stata posta in essere.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenziava come la vertenza riguardasse l'applicazione, contestuale, di due distinti trattamenti agevolati sul gasolio per autotrazione impiegato da uno stesso mezzo così da cumulare più benefici fiscali sul suddetto prodotto energetico, pur se unitariamente consumato e sottolineava come, a seguito di approfondimenti condivisi con la Direzione Accise, avesse concluso nel senso che non fosse "possibile la fruizione cumulativa dell'impiego agevolato (autotrasporto e forza motrice) da applicare agli esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone", dal momento che "la scelta fatta a monte dalla società svolgente attività di gestione funivie e seggiovie in servizio pubblico a favore di una delle due agevolazioni, vale ad escludere l'applicazione dell'altra".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

In punto di fatto è pacifico che per circa un decennio ADM non ha posto obiezioni alla modalità di riconoscimento delle agevolazioni fiscali in argomento che prevedeva la suddivisione in quote del quantitativo di gasolio impiegato, con applicazione, in via principale, dell'agevolazione per forza motrice (economicamente più vantaggiosa) e, in via residuale, sulla quota di gasolio restante – calcolata per differenza - dell'agevolazione prevista per l'autotrasporto; successivamente ha, invece, ritenuto che si opererebbe in tal modo un cumulo indebito delle due agevolazioni.

La tesi di ADM non coglie nel segno per l'assorbente rilievo che nel caso di specie la società ricorrente non fruisce cumulativamente delle due agevolazioni, bensì di quella relativa alla produzione di forza motrice su una quota parte del gasolio complessivamente consumato e di quella relativa all'autotrasporto sulla restante quota parte di gasolio.

Non essendovi una sovrapposizione di benefici sul medesimo quantitativo di gasolio, bensì la fruizione separata di due distinte agevolazioni, l'operato della società deve ritenersi legittimo.

Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'atto impugnato.

Nonostante l'esito della vertenza, appare equo, in ragione della novità delle questioni trattate, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla, a spese compensate, l'atto impugnato.